

Commissione Tax & Legal, L'esperto risponde, luglio 2020

A cura di Giuseppe A. Galeano e Margherita Glisenti, CBA Studio Legale e Tributario

Decreto Rilancio – modifiche alle agevolazioni per l'investimento in start-up e PMI innovative

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (di seguito “**Decreto Rilancio**”) ha introdotto nuove agevolazioni rivolte ai contribuenti soggetti ad IRPEF che investono, direttamente o indirettamente, in start-up e PMI innovative.

Con il presente Q&A ci si pone l'obiettivo di ripercorrere dette novità e i più rilevanti aspetti delle agevolazioni già in vigore.

Domanda: quali sono le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio?

Risposta: l'articolo 38 del Decreto Rilancio introduce due nuove detrazioni per i soggetti IRPEF che investono rispettivamente in start-up o in PMI innovative.

Start-up innovative: il comma 7 del menzionato articolo 38 aggiunge l'articolo 29-*bis* al Decreto crescita bis, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, alternativa a quella prevista dall'articolo 29 del medesimo Decreto, per un importo pari al 50% del capitale investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 100.000 (i.e. la detrazione massima fruibile pari ad Euro 50.000) e deve essere mantenuto per un periodo di almeno 3 anni. La detrazione si applica alle start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

PMI innovative: il comma 8, del menzionato articolo 38, aggiunge il comma 9-*ter* all'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50% del capitale investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI innovative. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 300.000 (i.e. la detrazione massima fruibile è pari ad Euro 150.000) e deve essere mantenuto per un periodo di almeno 3 anni. La detrazione si applica alle PMI innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa riguardante le novità ed i principali requisiti dell'investimento necessari al fine di poter beneficiare delle agevolazioni in commento.

	Detrazione	Investimento massimo detraibile	Detenzione minima dell'investimento
Start-up innovative	Detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 50% della somma investita.	L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 100.000 .	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .
PMI innovative	Detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 50% della somma investita.	L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di Euro 300.000 .	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .

È demandata ad un Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la pubblicazione di apposito decreto con le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali sopra riportate.

Domanda: le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019¹ sono effettivamente entrate in vigore?

Risposta: come già noto, l'articolo 1, comma 218, della Legge di Bilancio 2019 **incrementava** per l'anno 2019 **dal 30% al 40%** l'aliquota delle agevolazioni, previste dall'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita bis), per tutti i soggetti IRPEF ed IRES che investono in start-up innovative. Il medesimo intervento introduceva la possibilità di fruire, da parte dei **soggetti IRES** diversi da imprese start-up innovative, di **una maggior deduzione pari al 50%** della somma investita per gli investimenti che comportano l'acquisizione dell'**intero capitale sociale** della start-up innovativa, a condizione che lo stesso investimento sia mantenuto per almeno tre anni. L'entrata in vigore delle predette disposizioni era subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'autorizzazione **non** è pervenuta, pertanto l'innalzamento delle aliquote per deduzione e detrazione, per l'anno 2019, non si è concretizzata e continua ad applicarsi l'aliquota del 30% sia per gli investimenti effettuati nel 2019 che per quelli effettuati successivamente.

¹ Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa riguardante le agevolazioni a regime ed i principali requisiti dell'investimento necessari al fine di poter beneficiare dell'agevolazione in commento.

	Persone fisiche	Persone giuridiche
<u>Detrazione/Deduzione</u>	Detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 30% della somma investita.	Deduzione dall'imposta sul reddito delle società del 30% della somma investita.
<u>Investimento massimo detraibile e/o deducibile</u>	L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1 milione di Euro .	L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1,8 milioni di Euro .
<u>Detenzione minima dell'investimento</u>	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .	L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni .

Domanda: con riferimento all'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio a favore dei contribuenti che investono in PMI innovative, la norma prevede: *“La detrazione [...] spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente (n.d.r. Euro 300.000). Sulla parte di investimento che eccede il limite [...], è fruibile esclusivamente la detrazione di cui al citato articolo 29 [...]”*. È possibile fornire un esempio pratico di ciò che comporta il concetto di **priorità** introdotto dalla norma?

Risposta: ipotizziamo che un contribuente soggetto ad IRPEF investa in una PMI innovativa un importo pari ad Euro 1 milione. In tal caso, il contribuente potrà fruire di una detrazione dall'IRPEF complessiva pari ad Euro 360.000, determinata come segue:

Investimento	Detrazione	Norma
300.000	150.000	Detrazione del 50% spettante ai sensi del comma 9-ter, dell'art. 4, del DL n.3/2015
700.000	210.000	Detrazione del 30% spettante ai sensi dell'articolo 29, del DL N. 179/2012
1.000.000	360.000	

Domanda: per tutte le agevolazioni sopra descritte, è previsto un periodo minimo di detenzione di almeno tre anni. L'eventuale cessione dell'investimento prima dei tre anni cosa comporta?

Risposta: l'eventuale cessione dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto/dedotto, unitamente agli interessi legali. Nell'eventualità in cui il trasferimento delle quote o azioni non riguardi la totalità del pacchetto detenuto, ma sia anche solo parziale, sarà comunque da restituire l'intero importo detratto/dedotto e non la quota parte correlata alle azioni o quote cedute.

Domanda: le norme oggetto di analisi prevedono la possibilità di usufruire degli incentivi anche qualora l'investimento in start-up o PMI sia indiretto, attraverso OICR che investono prevalentemente in start-up innovative. Si conferma che gli OICR devono investire prevalentemente solo in start-up innovative e non anche in PMI innovative?

Risposta: il comma 1 ed il comma 4 dell'articolo 29, del decreto legge 179/2012, prevedono rispettivamente la fruizione della detrazione e della deduzione anche qualora l'investimento venga effettuato "per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio [...] che investano prevalentemente in start-up innovative". Il riferimento è rivolto agli OICR, istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative. Limitandosi alla lettura delle citate norme, non si riscontra alcun riferimento alle PMI innovative quindi parrebbe che il predetto requisito riguardasse solo gli investimenti in start-up innovative. Al contrario, l'interpretazione della dottrina maggioritaria estende tale previsione alle PMI innovative, dando la possibilità di valutare la prevalenza degli investimenti nei confronti di quest'ultima tipologia societaria. A nostro avviso, coerentemente con la *ratio* della norma in oggetto, la prevalenza degli investimenti va intesa in senso cumulativo, valutando quindi sia gli investimenti in start-up innovative, sia in PMI innovative. AIFI chiederà delucidazioni nelle prossime interlocuzioni con l'Amministrazione finanziaria, per opportuna conferma.

Domanda: è possibile desumere un valore quantitativo di prevalenza?

Risposta: il concetto di prevalenza è stato definito nel senso di ricomprendere quegli OICR che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati (si veda D.M. MEF del 30 gennaio 2014, art. 1, comma 2, lett. e)).

Domanda: si ritiene possibile fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in start-up innovative qualora l'investimento sia effettuato in un fondo che investe in altri fondi?

Risposta: come già evidenziato, il Decreto crescita bis include tra gli investimenti agevolabili quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, a condizione che gli stessi investano prevalentemente in start-up innovative. La norma avvalta la possibilità di effettuare investimenti indiretti ma la dottrina si interroga sulle modalità di verifica del concetto di prevalenza, così come definito al punto precedente, qualora il fondo in cui si investe non partecipi esclusivamente in fondi di venture capital.

Qualora l'OICR in cui si apporta denaro sia un fondo che investe esclusivamente in fondi a loro volta di venture capital, che rispettino i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) del D.M. sopra citato, non si dovrebbero riscontrare particolari criticità nella fruizione delle agevolazioni fiscali in capo a chi effettua l'investimento. D'altronde, non andrebbe ad esplicarsi alcun effetto moltiplicativo nella fruizione del beneficio data l'esclusione prevista dall'articolo 29, comma 6, del D.L. 179/2012, ai sensi della quale gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dal medesimo D.L..

Qualora invece gli investimenti dell'OICR in cui si investe siano tra loro diversificati, dovrà essere attentamente valutato il sussistere del requisito della prevalenza considerando gli eventuali effetti demoltiplicativi dovuti dall'eterogeneità degli investimenti del fondo.

Domanda: è possibile fornire un esempio pratico di come potrebbe essere riportata agli esercizi successiva l'eccedenza di detraibilità, derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 29 del Decreto crescita bis, per persone fisiche?

Risposta: qualora un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuasse un investimento pari ad Euro 800.000 nel capitale sociale di una start-up innovativa, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto crescita bis, può beneficiare di una detrazione pari al 30% del capitale investito. Di conseguenza, la detrazione d'imposta spettante sarà pari a Euro 240.000 (€ 800.000 x 30%).

Si consideri che, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Riprendendo l'esempio precedente, con una detrazione complessiva spettante pari a Euro 240.000, il calcolo dell'imposta dovuta sarà il seguente:

Anno di riferimento	Imposta lorda	Detrazione spettante per anno d'imposta	IRPEF dovuta	Eccedenza di detrazione riportabile
2020	100.000	100.000	0	140.000
2021	80.000	80.000	0	60.000
2022	70.000	60.000	10.000	0

Con riferimento alle novità introdotte dal Decreto Rilancio, né il nuovo articolo 29-bis né il nuovo comma 9-ter prevedono, rispettivamente per le start-up e le PMI innovative, alcuna modalità di riporto agli esercizi successivi delle eccedenze di detrazione dall'imposta lorda dovuta. Come già sopra menzionato, è prevista l'emanazione di un Decreto ministeriale al quale è demandata la definizione delle modalità attuative delle agevolazioni e dal quale ci si attende un chiarimento anche sulla predetta questione. È comunque ragionevole ipotizzare, viste le analoghe

finalità delle agevolazioni, l'estensione delle modalità di riporto delle eccedenze di detrazione previste dall'articolo 29 del Decreto crescita bis, alle detrazioni derivanti dall'applicazione dei nuovi benefici fiscali.

Domanda: anche per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società sono previste talune limitazioni per il riporto dell'eventuale deduzione, di cui all'articolo 29 del Decreto crescita bis, eccedente il reddito?

Risposta: sì. Il medesimo articolo 4 del decreto attuativo del 25 febbraio 2016, prevede che, qualora ad un soggetto passivo spetti una deduzione di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Domanda: le agevolazioni in commento sono cumulabili con altri incentivi?

Risposta: le agevolazioni in commento sono cumulabili con altri incentivi, di natura fiscale e non. Si indicano di seguito i principali incentivi fiscali con i quali possono coesistere le misure previste dall'articolo 29:

- iperammortamento e superammortamento;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Sabatini ter e ACE);
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S);
- *Patent Box*;
- cessione delle perdite fiscali a società quotate "sponsor"².

Con riferimento agli investimenti effettuati da persone fisiche si segnala, inoltre, che gli stessi sono cumulabili con eventuali investimenti in PIR (Piani individuali di risparmio).

² Tale agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (dal comma 76 al comma 80) ed è rivolta alle società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale di diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili almeno pari al 20%. Le imprese neo costituite partecipate da società quotate possono cedere, al verificarsi di determinate condizioni, le perdite fiscali realizzate nei primi tre esercizi di attività.